

# SENTENZA

N° 2481  
DEP. 29 NOV. 2005  
CRON. 2665  
REP. 3465

N. 9305\03

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

OGGETTO

Risarcim  
del danno

Il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dr. Francesco Spaccasassi ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Nella causa 9305\03 promossa da

**LUNETTA KATERINE**, con l'avv. P. Polato, come da mandato in atti;

attori

contro

**BANCA POPOLARE DI VICENZA SCARL**, con l'avv. G. Spiga,  
come da mandato in atti;

Convenuto

Oggetto: risarcimento del danno;

La causa è stata oggi discussa dalle parti ex art. 281 sexies cpc sulle precisazioni delle conclusioni come da processo verbale.

### CONCLUSIONI:

**LUNETTA**

### NEL MERITO

- A. In principalità, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inesistenza e/o l'annullabilità dei contratti di sottoscrizione delle obbligazioni "Argentina" stipulati dalla sig.ra Lunetta Katherine in data 28/06/2001 a

**29 NOV. 2005**

Avviso al  
foro



mezzo delle operazioni E3K7 1 355 1 FOGLIETTO 32813 nominali 7.000,00 Argentina 99/02 eur 8% per complessivi euro 7.191,92, nonché dell'operazione E3K7 1 355 2 FOGLIETTO 32814 nominali 13.000,00 Argentina 99/02 eur 8% per complessivi euro 13.344,93 e così complessivamente 20536,85. e meglio descritti in narrativa dell'atto introduttivo, per grave violazione delle vigenti normative in materia di intermediazione finanziaria e di tutela, raccolta e sollecitazione del risparmio ed in particolare degli artt. 21, 23 e 94 del T.U.F. nonché degli artt. 28 e ss. della delibera Consob n. 11522 del 01/07/1998, in virtù delle considerazioni di fatto e di diritto esposte sempre in narrativa dell'atto di citazione, e conseguentemente condannarsi la banca convenuta a ripetere a favore dell'attrice la somma oggetto dei suddetti contratti pari ad € 20.536,85, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre agli interessi dal dovuto al saldo ed a rivalutazione monetaria;

B. In subordine, accertarsi e dichiararsi che parte convenuta ha contravvenuto ai doveri di correttezza ed agli obblighi imposti dalla normativa vigente, ha mal gestito la somma di euro 20.536,85 appartenente alla sig.ra Lunetta Katherine in occasione dell'investimento in titoli argentina 99/02 eur 8% (codice 6527290), del 28/06/2001, meglio indicato in narrativa, condannarsi parte convenuta alla rifusione del danno subito da parte attrice, per tutte le motivazioni indicate in narrativa, che si determina in euro 20.536,85 o in quella diversa somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

g

C. In ogni caso spese ed onorari di lite rifiuti

## 1) IN VIA ISTRUTTORIA

Impregiudicata restando ogni richiesta istruttoria

Si offrono in produzione i seguenti documenti:

1. Contratti acquisto obbligazioni Argentina 99/02 eur 8% del 28/06/2001
2. scheda informazioni tra gli interm. E gli investitori
3. lettera Lunetta Katherine del 26/04/2002
4. lettera Banca Popolare di Vicenza del 10/06/2002
5. raccomandata A/R Lunetta del 09/05/2003
6. lettera Banca popolare di Vicenza 05/08/2003

Tutto ciò premesso si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

1. "Vero che la sig.ra Adelia Salvagno, durante i colloqui avuti col sig. Marco Boetto nel mese di Maggio del 2001, manifestava la ferma volontà di investire la somma di cui aveva disponibilità al momento, ovvero circa € 20.000,00, in BOT?";
2. "vero che la sig.ra Adelia Salvagno, nel Giugno del 2001, aveva deciso di investire la somma di cui aveva al momento la disponibilità, ovvero circa € 20.000,00, in BOT semestrali avendo necessità, dopo tale periodo, di liquidità per altre esigenze?";
3. "Vero che la sig.ra Adelia Salvagno, dovendo partire per le ferie in data 15 Giugno 2001, e avendo già deciso da tempo di donare detta somma alla figlia, trasferiva il denaro sul conto della signorina Lunetta?";
4. "Vero che il sig. Boetto, funzionario della banca odierna convenuta, nei vari colloqui intercorsi nel Giugno del 2001 con la sig.ra Adelia Salvagno proponeva a quest'ultima l'acquisto di obbligazioni Argentina caldeggiandoli come sicuri e tranquilli sotto il profilo della restituzione del capitale alla scadenza?";
5. Vero che il sig. Boetto, sempre nel corso dei colloqui intercorsi nel Giugno del 2001 con le sig.re Adelia Salvagno e Lunetta, affermava che le obbligazioni Argentina da lui proposte sarebbero potuti crollare solo "con lo scoppio della terza guerra mondiale"?;
6. "vero che il sig. Boetto, di fronte alle perplessità della sig.ra Salvagno durante i colloqui intercorsi nel Giugno del 2001, affermava che l'acquisto dei BOT sarebbe stato comunque possibile solo verso la fine del mese di Giugno 2001 in occasione dell'asta degli stessi?";
7. "Vero che la signorina Lunetta Katherine in data 28 giugno 2001 recatasi in Banca per sottoscrivere BOT veniva persuasa dal signor Boetto ad investire in Titoli emessi dalla Repubblica Argentina?";
8. "vero che il sig. Boetto, verso la metà del Giugno del 2001, fece sottoscrivere alla sig.ra Lunetta dei moduli in bianco affinché la banca



g



provvedesse ad effettuare l'investimento della somma liquidida disponibile in conto corrente?"

9. "Vero che verso la fine dell'anno 2001 la signorina Lunetta accompagnata dalla signora Salvagno si recava in Banca per ritirare la "scheda informazioni tra gli intermediari e gli investitori" e l'ordine d'acquisto che aveva sottoscritto in data 28 giugno 2001?"
10. "Vero che veniva consegnato il documento che si rammostra al teste (doc 2/1.) e che questo risultava non compilato e recava solo la firma della signorina Lunetta?"

11.

Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova i sig.ri:

- **Salvagno Adelia**, nata a Fiume il 27/06/1944 e residente a Marghera (VE) in V. Della Rinascita n. 34;
- **Andreotta Edera**, nata a Venezia il 24/12/1946, e residente in Mestre (VE) V. Col di Lana n. 9;
- **Scognamiglio Liliana**, nata a Martellago (VE) il 05/06/1944 e residente in Salzano (VE) V. Calabria n. 21.

Si offrono in produzione i seguenti documenti (continua numerazione progressiva):

7. estratto di Standard's & Poor relativo ai rating di alcuni paesi emergenti;
8. estratti dal Documento ufficiale di offerta Pubblica Di Scambio Volontaria dello stato Argentina;
9. Sent. Trib. Venezia del 22/10/2004.



#### **BANCA POPOLARE DI VICENZA :**

Piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Venezia, reietta ogni contraria istanza e previa ogni occorrenda declaratoria:

Nel merito: rigettare, per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi dimessi in giudizio, tutte le domande formulate dalla signora Lunetta Katherine nei confronti della Banca Popolare di Vicenza S.c.a.r.l. perché infondate in fatto e in diritto.

Ancora nel merito:

Si dichiara di non accettare il contraddittorio in ordine alla domande nuove e/o diverse introdotte dall'attrice con memoria ex art. 183, V° comma c.p.c. depositata il 22.6.2004.

Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifiuti.

In via istruttoria:

- A) Si chiede ammissione di prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
  - 1) "Vero che nel mese di aprile/maggio 2001 la signora Salvagno Adelia – madre dell'attrice – si recava presso la Filiale di Mestre della Banca Popolare di Vicenza per avere informazioni sulle tipologie di titoli in cui poteva investire a breve termine i propri risparmi";
  - 2) "Vero che nell'occasione di cui al capitolo precedente, il signor Broetto Marco illustrava alla signora Salvagno tutte le tipologie di investimento, nazionali ed

internazionali, la loro redditività e il rischio specifico delle varie forme di investimento”;

- 3) “Vero che in quell’occasione il signor Broetto Marco illustrava alla signora Salvagno la possibilità di investire a breve termine in un Buono Ordinario del Tesoro che offriva una redditività del 3% ovvero in titoli argentini che offrivano una redditività di circa l’8%”;
- 4) “Vero che in quell’occasione il signor Broetto Marco illustrava alla signora Salvagno Adelia le caratteristiche anche di altri titoli sia italiani che stranieri”;
- 5) “Vero che in quell’occasione il signor Broetto Marco riferiva alla signora Salvagno che alla maggiore redditività dei titoli argentini faceva riscontro un maggior rischio di realizzazione in considerazione delle condizioni economiche dello Stato Argentina che pure venivano illustrate alla signora Salvagno”;
- 6) “Vero che in quell’occasione il signor Broetto Marco illustrava alla signora Salvagno che alla minore redditività dei titoli italiani faceva riscontro un minore rischio di realizzazione del risparmio”;  
“Vero che i colloqui tra il signor Broetto Marco e la signora Salvagno Adelia in ordine alle circostanze di cui ai capitoli precedenti sono duranti all’incirca un mese e mezzo”;  
“Vero che dopo un mese e mezzo di trattative e di colloqui, la signora Salvagno non sottoscriveva alcun contratto di investimento, riferendo che avrebbe incaricato la figlia Lunetta Katherine di provvedervi”;
- 9) “Vero che in data 28 giugno 2001, la signora Lunetta Katherine si recava presso la Filiale di Mestre della Banca Popolare di Vicenza per investire la somma messale a disposizione dalla madre Salvagno Adelia in titoli”;
- 10) “Vero che nell’occasione di cui al capitolo precedente, il signor Broetto Marco illustrava alla signora Lunetta Katherine tutte le tipologie di investimento, nazionali ed internazionali, la loro redditività e il rischio specifico di ciascuna forma di investimento”;
- 11) “Vero che nell’occasione il signor Broetto Marco illustrava alla signora Lunetta Katherine la possibilità di investire a breve termine in un Buono Ordinario del Tesoro che offriva una redditività del 3% ovvero in titoli argentini che offrivano una redditività di circa l’8%”;
- 12) “Vero che in quell’occasione, il signor Broetto Marco illustrava alla signora Lunetta Katherine le caratteristiche anche di altri titoli italiani e stranieri”;
- 13) “Vero che in quell’occasione il signor Broetto Marco riferiva alla signora Lunetta Katherine che alla maggiore redditività dei titoli argentini faceva riscontro un maggiore rischio di realizzazione del risparmio, in considerazione delle condizioni economiche del paese Argentina che pure venivano illustrate alla signora Lunetta Katherine”;
- 14) “Vero che in quell’occasione il signor Broetto Marco riferiva alla signora Lunetta Katherine che nel mercato finanziario gli analisti consideravano a rischio i titoli dello Stato Argentino”;
- 15) “Vero che in quell’occasione il signor Broetto Marco riferiva alla signora Lunetta Katherine che alla minore redditività dei titoli italiani faceva riscontro un minore rischio di realizzazione del risparmio”;
- 16) “Vero che la signora Lunetta Katherine – resa edotta di tutte le circostanze indicate nei capitoli precedenti – chiedeva di investire la somma di € 20.000,00 in titoli argentini”;
- 17) “Vero che in quell’occasione la signora Lunetta Katherine sottoscriveva il contratto di accensione del deposito, il contratto di negoziazione, il



Handwritten signature or mark.



documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, il documento per la scelta del regime fiscale da applicare, lo specimen firme, la scheda informazioni tra gli intermediari e gli investitori e l'ordine di acquisto dei titoli argentini, come emerge dai documenti da n. 2 a n. 8 che si rammostrano al teste”;

- 18) “Vero che il profilo n. 4 indicato nella “Scheda informativa intermediari investitori” allegata quale doc. n. 7 che si rammostra al teste, era considerato adeguato per l'acquisto dei titoli argentini che ci occupano”;
- 19) “Vero che la signora Lunetta Katherine ha acquistato i titoli Argentina nel mese di giugno 2001 al prezzo di 98/99 lire per obbligazione”;
- 20) “Vero che il prezzo del titolo Argentina scese a 50 lire solo verso la fine dell'anno 2001”;
- 21) “Vero che alcuni giorni dopo l'acquisto dei titoli argentini da parte della signora Lunetta Katherine, il titolo presentava una plusvalenza”;
- 22) “Vero che la signora Lunetta Katherine ha contestato per la prima volta alla Banca Popolare di Vicenza l'asserita responsabilità dell'Istituto per i fatti oggetto di causa nel mese di maggio 2002”;
- 23) “Vero che tutte le informazioni relative all'investimento richiesto dalla signora Lunetta Katherine erano state fornite con il supporto di un qualificato operatore del punto Private”;
- 24) “Vero che immediatamente dopo il tracollo finanziario dell'Argentina, la Banca Popolare di Vicenza ha messo a disposizione della signora Lunetta Katherine un operatore Private che ha provveduto ad aggiornare costantemente la cliente e a fornirle consulenza ed assistenza”.

Si indicano a testi i signori:

Broetto Marco, Direttore della Filiale di Marcon della B.P.V. ;

D.ssa Maria Grazia Polonio c/o B.P.V. Filiale di Mestre;

Ravagnin Monica, Consulente Affluent c/o la Filiale di Mestre della B.P.V.

Ancora in via istruttoria:

Si ribadiscono tutte le deduzioni, eccezioni e contestazioni contenute nella memoria di replica ex art. 184 c.p.c. datata 29.4.2005, da aversi qui integralmente richiamate e trascritte.

#### **Rilevato :**

che parte attrice ha citato in giudizio l'istituto di credito convenuto formulando la seguente domanda relativa all'acquisto di obbligazioni argentina 99\02 euro 8% di cui all'ordine del 27.6.2001 e ai successivi fissati bollati del 28.6.2001 foglietti 323814 e 323813 ( doc. 1 attrice ) : << accertarsi e dichiararsi che parte convenuta ha contravvenuto ai doveri di correttezza ed agli obblighi imposti dalla normativa vigente , ha mal gestito la somma di Euro 20.536,85 appartenente alla sig.ra LUNETTA Katherine in occasione dell'investimento in titoli argentina 99\02 euro 8% ( codice 6527290) del 29.6.2001 , meglio indicato in narrativa, condannarsi parte convenuta alla rifusione del danno subito da parte attrice per tutte le motivazioni indicate in narrativa che si determina in Euro 20.536,85 o in quella diversa somma maggiore o minore che si riterrà di

giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo >>;

che parte attrice riteneva di non essere stata adeguatamente informata sul rischio insito nel titolo che acquistava ma che ,anzi , gli vennero consigliati da un funzionario della banca ;

che dunque l'ordine era affetto da vizi in quanto dato senza il rispetto della normativa vigente , in particolare il TUF e la regolamentazione CONSOB , entrambe di valenza pubblicistica e quindi tali far ritenere il contratto nullo se contrario ad esse norme ;

che la banca si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea atteso che l'attrice venne informata delle caratteristiche del titolo e che lo stesso fu deliberatamente e consapevolmente scelto ;  
che la causa è stata solo documentalmente istruita ;

#### Considerato :

che la somma investita era di Euro 20.000 , oltre commissioni e spese;

che non risulta che la attrice avesse un dossier titoli presso la banca convenuta o altre banche ;

che il profilo 4 ( investimenti bilanciati - rischio medio ) attribuito all'attrice ( doc. 7 conv. ) risulta incongruo rispetto alla circostanza che la stessa attrice nulla ha detto sulla sua situazione finanziaria ed ha investito la somma indicata tutta in obbligazioni argentine , qui rilevandosi che per quanto risulta agli atti e per quanto risultava alla banca poteva anche essere la sola somma di cui disponesse;

che anche detto investimento non è coerente con il profilo << investimento bilanciato >> ;

che singolare è anche l'alternativa posta dalla convenuta (in sede di informazione sui titoli ) alla attrice tra i BOT , al 3% e i titoli argentini all'8% , trattandosi di titoli completamente diversi , privi di affinità o gradualità che mal si prestano ad essere consigliati alla stessa persona ;

che quel rischio così come rappresentato alla attrice dalla convenuta ( si veda il capitolo 5 : l'informazione data ( lo sostiene la convenuta ) fu che la maggiore redditività dei titoli argentini era dovuta *ad un maggior rischio di realizzazione* in considerazione delle *condizioni economiche dello stato argentino* ) e tenuto conto della cliente ( di cui la banca nulla sapeva e alla quale doveva dare informazioni per investire una modesta somma ) doveva indurre la banca a sconsigliare la operazione in quanto non adeguata ( per tipo di cliente e per il rischio insito nell'investimento in un solo titolo ) ;





che dall'ordine non emerge che la banca abbia dato le avvertenze di inadeguatezza ( doc. 8 convenuta; la firma precede e non segue le indicazioni ) di cui all'art. 29 del regolamento CONSOB n 11522 del 1° luglio 1998 ( e successive modificazioni ) secondo cui << *gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione* >> e << *quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute* >> .

che l'art. 21 del TUF ( d.lg. 58/1998 ) recita : << *Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:*

- a) *comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;*
- b) *acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;*
- c) *organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;*
- d) *disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;*
- e) *svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati* >>

ritenuto , quindi , che vi è stata una inadempienza della banca convenuta che non si è attenuta alle regole di condotta previste ;

che le spese seguono la soccombenza ;

## PQM

Il tribunale di Venezia , in composizione monocratica , definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe , disattesa ogni altra eccezione e domanda, così provvede:

accerta e dichiara che la parte convenuta Banca popolare di Vicenza SCARL , per le ragioni in narrativa esposte , ha contravvenuto ai doveri di correttezza ed agli obblighi imposti dalla normativa vigente in relazione all'acquisto il 28.6.2001 da parte dell'attrice LUNETTA dei titoli argentina 99\02 euro 8% ( codice 6527290) e per l'effetto condanna la Banca popolare di Vicenza SCARL al risarcimento del



g/



danno in favore di LUNETTA KATHERINE liquidato in Euro 20.536,85 ,oltre interessi dalla domanda al saldo ;

condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'attrice LUNETTA KATHERINE liquidate in Euro 4000,00, di cui Euro 3900,00 per diritti ed onorari , oltre spese generali ed accessori ;

La presente sentenza è stata emessa e letta a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cpc e si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria .

Venezia, li 29 novembre 2005



IL GIUDICE  
Dr. Francesco Spaccasassi

IL CANCELLIERE GI  
(Elisabetta Bellema)

DEPOSITATO
29 NOV. 2005
IL CANCELLIERE